

DELIBERA N. 61/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE 10 S.R.L. (FORNITORE
DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO OPERANTE IN AMBITO
NAZIONALE “FIRE TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3,
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI**

(CONTESTAZIONE 20/20/DCA - N°PROC. 2766/DZ)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale – Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – Sezione presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con il rapporto acquisito al prot. n. 0179518 del 24 aprile 2020 di questa Autorità, ha segnalato, tra l'altro, la violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3, all'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP da parte della società Canale 10 S.r.l., con sede legale in Latina (LT) alla via A. Coletta n. 22 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva andata in onda, in data 24 ottobre 2019, sul servizio di media audiovisivo in ambito nazionale Fire TV.

Successivamente, con atto – Cont. 20/20/DCA N°PROC. 2766/DZ - datato 28 maggio 2020 e notificato in data 12 giugno 2020 alla società sopra menzionata è stata accertata e contestata la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate.

In particolare, dall'esame della documentazione versata in atti è emerso che sul predetto servizio di media audiovisivo, il giorno 24 ottobre 2019, dalle ore 07.00.00 alle ore 16.00.00 e dalle ore 20.00.00 alle ore 24.00.00, sono state trasmesse televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto caratterizzate dalla presenza, in sovrapposizione, sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con i prefissi 899 e 893.

Inoltre, nel corso della trasmissione delle predette televendite i conduttori hanno invitato i telespettatori a utilizzare le numerazioni sopra menzionate, *“per ricevere previsioni di numeri da giocare al lotto sulle future estrazioni”*.

2. Deduzioni della società

La società Canale 10 S.r.l., in sede di audizione tenutasi in data 16 settembre 2020 e con appositi scritti difensivi, nel chiedere l'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue.

La programmazione televisiva oggetto di contestazione si configura come telepromozione e non come televendita.

“La trasmissione televisiva in questione, infatti, invita gli utenti a comporre un numero di telefono riconducibile ad un portale multiservizi che, appunto, consente l'accesso dell'utente ad una serie di servizi tra cui è compreso quello delle previsioni del lotto il quale, pertanto, non costituisce l'unica forma di servizio accessibile tramite la formulazione del numero telefonico che, peraltro, non viene neppure indicato nella sua interezza, ma ne viene indicato solo il prefisso (899/893).

In definitiva ai telespettatori che compongono il numero di telefono oggetto di contestazione prima di accedere al servizio e dopo aver composto la numerazione 899/893, viene richiesto di accettare le condizioni del servizio (costo e tipologia) premendo un tasto del proprio telefono e premendo il tasto si accede ad un portale multiservizi dove è possibile usufruire di diverse tipologie di servizi telefonici (ad es. Previsioni del tempo Farmacie di turno, elenco abbonati ecc...) e solo a seguito di successiva digitazione di altro numero, che ovviamente possono liberamente comporre o meno, sono collegati al servizio che permette loro di usufruire delle previsioni del lotto. Le fattispecie in esame, infatti, sono identiche a quella oggetto della delibera n. 174/2016/CSP del 30/09/2016 [...].

Invero con detto provvedimento, avente sempre ad oggetto la medesima contestazione sollevata a carico della società deducente per una trasmissione televisiva concernente le previsioni del gioco del lotto tramite una linea con prefisso telefonico 899, l'Autorità ha



correttamente stabilito che “i programmi televisivi in esame non sono classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell’“offerta al pubblico” attraverso il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell’art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell’accettazione da parte del telespettatore. Infatti, nel caso di specie, da una più attenta analisi della fattispecie contestata, si ritiene che non sussistano gli elementi atti a individuare un’offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando. Nella vicenda contestata, l’eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di un portale multiservizi, ossia alla presentazione verbale e visiva del predetto portale, ai sensi dell’art. 2, lett. mm) del d.lgs. 177/05, che tra i servizi forniti, include anche quelli relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto. In altri termini, si è in presenza di una fattispecie complessa nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, è tenuto a effettuare la selezione e la digitazione del tasto n. 3 per prestare il proprio consenso a un’offerta che viene formulata soltanto nel corso della telefonata e non precedentemente nel corso della trasmissione, appunto, di messaggi promozionali.”

Per quanto concerne i c.d. CROWL informativi degli 899/893 si precisa che ad oggi le società inserzioniste di telepromozioni utilizzano lo schema che viene allegato (all. 2), all’epoca dei fatti anche durante la trasmissione, e non solo durante la telepromozione, venivano inseriti dei CROWL che indicavano le informazioni richieste dalle disposizioni previste dal D.M. 2 MARZO 2006 N.145 ART. 23 che cita:[....]

Inoltre preme far presente e come già accennato, che il funzionamento del servizio 899/893 in questione, già all’epoca dei fatti, prevedesse la funzione di accesso al servizio solo dopo l’espresso consenso dell’utente e quindi attraverso la digitazione di un tasto del telefono; tale fatto esclude a priori la conclusione del contratto attraverso il mezzo televisivo infatti non interviene nessuna vendita diretta del servizio ed è del tutto insussistente il requisito dell’“offerta al pubblico”; si allega video esemplificativo del funzione di accesso al servizio 899/893 (all. 3).

Da ultimo si evidenzia come l'emittente CANALE 10 SRL è certa di pubblicizzare il portale multiservizi e quindi non potrebbe mai essere responsabile nell'ipotesi in cui nella realtà non vi sia corrispondenza tra quanto pubblicizzato ed il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore.

Per tutte le ragioni sopra indicate non può non concludersi affermando che le trasmissioni televisive oggetto della presente contestazione integri gli estremi della telepromozione e non della televendita mancando il requisito dell’offerta al pubblico poiché la formulazione del numero telefonico con prefisso 899 consente l’accesso ad un portale multiservizi attraverso il quale l’utente, previa ulteriore, diversa e successiva sua volontà può accedere al servizio afferenti le previsioni del lotto.

In merito alla gravità del comportamento posto in essere dall’emittente si rileva che essa deve ritenersi del tutto insussistente sia in relazione alla natura della trasmissione televisiva, telepromozione e non televendita sia in ordine al bacino di utenza che è estremamente limitato, ridotto e circoscritto.

Con riferimento all’opera svolta da CANALE 10 srl per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze concernenti la presunta violazione si deduce che l’emittente si

impegna ed obbliga ad osservare, anche per il futuro, le prescrizioni che saranno eventualmente impartite dal AGCOM nell'emananda delibera, evitando in tal guisa di porre in essere comportamenti che possano costituire violazioni di norme, anche di natura regolamentare ed eliminando, in tal guisa, gli effetti prodotti dalla contestata violazione.

In ordine alle condizioni economiche della società si rileva che le stesse non siano particolarmente floride, attesa la grave crisi economica a livello nazionale conseguente al COVID-19 e soprattutto vista la drastica riduzione dei consumi che, come è a tutti noto, ha portato ad una notevole flessione degli introiti pubblicitari che costituiscono la quasi unica fonte di reddito di cui dispone l'emittente TV, con chiare ed evidenti ripercussioni anche in ordine al livello occupazionale. [...]"

Il fornitore del servizio di media audiovisivo Fire TV ha sostenuto, inoltre, in sede di audizione, di non assumersi alcuna responsabilità *“nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra quanto pubblicizzato e il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore, come pure dell'eventuale malfunzionamento del portale in questione”*.

3. Valutazioni dell'Autorità

Le eccezioni sollevate dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa sopra riportate non possono trovare accoglimento per i motivi, di seguito, specificati.

Dalla documentazione versata in atti risulta evidenziato che, una volta contattato il numero riportante i prefissi 899 e 893 *“si ascoltava un messaggio pre-registrato: “Servizio offerto da linea mobile srl, il costo da rete fissa è di due euro più IVA per tutta la durata della chiamata per i costi da cellulare contattare il proprio operatore telefonico resta in attesa per accedere al servizio”, di seguito nell'immediatezza si ascoltava un messaggio pre-registrato contenente i numeri di previsioni del lotto da giocare sulle ruote nazionali”*.

In altri termini, dai controlli effettuati a campione dal Ministero dell'Interno sulle citate numerazioni telefoniche con i prefissi 899 e 893 è risultato che alla risposta il sistema reindirizzava l'utente direttamente al servizio di lotto, senza consentire alcuna opzione di accesso ad altri servizi.

Si è in presenza, quindi, di una fattispecie nella quale il telespettatore, al fine di fruire del servizio in esame, presta il proprio consenso a un'offerta che, in realtà, viene formulata precedentemente nel corso della trasmissione della televendita e non nel corso della telefonata.

Tanto premesso, i programmi televisivi in esame sono da classificarsi, pertanto, come televendita per la sussistenza del requisito dell'*“offerta al pubblico”* mediante il mezzo radiotelevisivo, ai sensi dell'art. 1336 c.c., che, in quanto tale, comporta la conclusione del contratto a seguito dell'accettazione da parte del telespettatore.

Si ritiene, pertanto, che sussistano gli elementi atti a individuare un'offerta al pubblico che, a norma del citato art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando.

In conclusione, nella vicenda contestata, l'eventuale formazione del contratto non si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione, quindi non è limitata alla promozione di un portale multiservizi. Infatti, dai controlli effettuati a campione dal Ministero dell'Interno sulle

citare numerazioni telefoniche con i prefissi 899 e 893, è risultato che alla risposta il sistema reindirizzava l'utente direttamente al servizio di lotto, senza consentire alcuna opzione di accesso ad altri servizi.

Inoltre, i conduttori delle televendite in esame non si limitano a invitare i telespettatori a chiamare i portali multiservizi, bensì invitano i telespettatori stessi a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo, prefissi 893 e 899, che compaiono in sovrapposizione sul teleschermo per ottenere combinazioni da giocare al lotto (ad esempio alle ore 08:15:15 circa il numero telefonico 89982050 e alle ore 11.16.27 circa il numero telefonico 899402039).

Infine, sempre allo scopo di invitare i telespettatori a utilizzare le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo concernenti il gioco del lotto, sullo schermo televisivo compaiono scritte come, a titolo esemplificativo alle ore 08.28.30 circa, *“89343902 CHIAMATA UNICA ULTIMA ORA LA QUATERNA PER CAMBIARE LA VITA A NAPOLI”*.

Diversamente da quanto rilevato dalla società Canale 10 S.r.l., le comunicazioni commerciali audiovisive in esame non possono essere assimilate a quelle oggetto della delibera n. 174/16/CSP.

La delibera n. 174/16/CSP datata 30 settembre 2016, infatti, ha ad oggetto una programmazione televisiva – *“Non solo lotto”* e *“Quelli che il lotto”* – trasmessa da un diverso fornitore di servizi di media audiovisivi e dai contenuti assolutamente divergenti da quelli trattati dal presente procedimento sanzionatorio: infatti, nel corso dei programmi da ultimo citati *“si susseguono schermate aventi in sovrapposizione numeri con prefisso 893 e l'invito: “premi 1, news traffico; premi 2, meteo; premi 3, ruote del lotto estratte”, tuttavia “premendo il tasto 3 si accede a veri e propri pronostici sul gioco del lotto registrati dai lottologi presenti in trasmissione”*.

È evidente, quindi, che con la delibera testé citata sia stata riscontrata la promozione di portali telefonici multiservizi, in quanto l'eventuale formazione del contratto si è svolta interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è stata limitata alla promozione del portale multiservizi stesso, ossia alla sua presentazione verbale e visiva, ai sensi dell'art. 2, lett. mm) del d.lgs. 177/05.

Riguardo, infine, all'eccezione di parte in ordine all'assenza di responsabilità *“nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra quanto pubblicizzato e il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore, come pure dell'eventuale malfunzionamento del portale in questione”*, si precisa che destinatario delle disposizioni normative contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

Premessa la natura di televendita delle comunicazioni commerciali audiovisivi oggetto di contestazione, come sopra argomentato, è sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza di quanto trasmesso alla normativa vigente in materia di audiovisivo: tra l'altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame - art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP - da parte della società Canale 10 S.r.l., in quanto non si è in presenza di eventi

riconducibili a soggetti terzi solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di comunicazioni commerciali audiovisive direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione, sul fornitore del servizio media audiovisivo Fire TV grava una responsabilità di controllo sul contenuto delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 5-ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, ai servizi di media audiovisivi è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo nel corso di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di televendite relative a beni e a servizi di cartomanzia (comma 1) e che è fatto divieto di trasmettere le televendite in questione tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 3);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquattottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, commi 1, lett. c), 2, lett. a) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nell'arco di una giornata di programmazione televisiva.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare di osservare per il futuro *“le prescrizioni che saranno eventualmente impartite dal AGCOM nell'emananda delibera, evitando in tal guisa di porre in essere comportamenti che possano costituire violazioni di norme, anche di natura regolamentare ed eliminando, in tal guisa, gli effetti prodotti dalla contestata violazione”*, ma non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Canale 10 S.r.l. che presenta condizioni economiche positive con un bilancio al 31 dicembre 2019 in utile (fonte:

Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale 10 S.r.l. - codice fiscale: 02777070596 con sede legale in Latina (LT), via A. Coletta, 22 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "Fire TV" di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 5-ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato avente sede a Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 61/20/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 61/20/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone